

## Audizione CISL

**Audizione presso la 7a Commissione del Senato della Repubblica  
(Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport)  
Disegno di legge n. 2077 (decreto-legge n. 5/2021 CONI)  
(Roma, 16 febbraio 2021)**

**Illustrissimo Presidente, illustri Senatori,**

La CISL (Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori) ringrazia per la disponibilità dimostrata con l'audizione odierna, che concerne un argomento da più parti erroneamente sottovalutato.

A tale proposito, dal punto di vista complessivo la CISL giudica favorevolmente l'atto Senato n. 2077 e apprezza lo sforzo profuso, teso a trovare una convergenza finalizzata a far partecipare gli atleti italiani ai prossimi giochi olimpici di Tokyo con inno e bandiera tricolore in ottemperanza a quei valori sportivi e in conformità a quei principi dettati dal CIO (Comitato Olimpico Internazionale), presenti nella Carta olimpica e, in particolare, all'articolo 27, comma 6, che stabilisce l'autonomia e l'indipendenza dei Comitati olimpici nazionali.

Infatti, col decreto-legge 29 gennaio 2021, n. 5 recante *Misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI)*, è stata data l'attesa risposta alle esigenze di autonomia del Coni, richieste con fermezza dallo stesso CIO.

Tale autonomia si concreta nelle previsioni del provvedimento in oggetto in una dotazione organica del CONI di 165 unità, incluse 10 unità di personale dirigenziale di livello non generale.

La CISL ritiene però grave che la definizione della dotazione organica e la stesura dei criteri di individuazione delle persone in avvalimento siano avvenute senza il coinvolgimento, né del CONI né delle organizzazioni sindacali rappresentative in Sport e Salute.

In assenza d'informazione e confronto, le OO.SS. non hanno potuto contribuire alla modulazione qualitativa e quantitativa della consistenza di personale da assegnare al CONI nell'alveo delle forme di partecipazione previste dai contratti collettivi vigenti, sia quelli della dirigenza e del personale non dirigente di Sport e Salute S.p.A, sia della contrattazione collettiva del comparto e dell'area delle funzioni centrali, e neppure a determinare i criteri più utili a garantire parità di trattamento ai lavoratori e alle lavoratrici collocati in avvalimento ed oggetto di reclutamento.

La fissazione della dotazione organica del CONI in 165 unità e le modalità di completamento tramite le procedure di trasferimento del personale della società Sport e Salute S.p.A. (non oltre il 50%), ci sembrano allo stato attuale inadeguate e non rispondenti alle esigenze di funzionalità del CONI stesso e a garantire procedure trasparenti ed efficaci nella individuazione del personale da trasferire dalla società Sport e Salute verso il CONI.

Al fine di evitare ulteriore pregiudizio alla funzionalità del Coni, salvaguardandone l'autonomia dell'Ordinamento sportivo, riteniamo utile premettere e sottolineare quanto segue:

1. Il testo del decreto-legge 5/2021, se non opportunamente emendato, rischia di pretermettere diverse specificità e prerogative del CONI che il Legislatore e la Corte Costituzionale hanno più volte certificato.
2. Il decreto in esame non pone indicazioni sull'articolazione della dotazione organica nell'ambito dei contingenti massimi definiti, limitandosi a richiamare il vincolo costituito dal livello di finanziamento (rideterminato in 45 milioni di euro) statale del CONI.
  - La relazione tecnica allegata al disegno di legge di conversione presentato in prima lettura non fornisce dati chiari sul contingente di personale in servizio, limitandosi ad affermare che il personale di Sport e salute Spa operante attualmente in regime di avvalimento presso il CONI è pari a 115 unità; di tali unità, 61 dipendenti sono stati assunti dal CONI prima dell'8 luglio 2002 - data del passaggio alla CONI servizi e poi a Sport e salute Spa - mentre 54 dipendenti sono stati assunti dopo il 2002
  - La società Sport e salute gestisce il processo di reclutamento del proprio personale in base all'art. 19 del DLgs. 175/2016, secondo cui ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle società a controllo pubblico si applicano le disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile. Le società a controllo pubblico stabiliscono, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi di cui all'art. 35, co. 3, del DLgs. 165/2001 (economicità, celerità, pari opportunità, decentramento delle procedure di reclutamento, composizione delle commissioni di valutazione con esperti nelle materie della selezione, possibilità di limitazione degli idonei, possibilità di richiedere il titolo di dottore di ricerca). Tali procedure – a nostro avviso - avrebbero dovuto caratterizzare anche la fase di selezione del personale collocato in avvalimento. Ciò non è avvenuto.
3. Il decreto legge deve garantire il rispetto delle disposizioni contenute nella Legge 31 gennaio 1992, n. 138, espressamente richiamata nell'art.70 del D.Lgs. 15/2016 che, in particolare, demanda al Consiglio nazionale del CONI il compito di deliberare le norme di funzionamento e di organizzazione, l'ordinamento dei servizi, il regolamento organico e il regolamento di amministrazione e contabilità, anche in deroga alle disposizioni della legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni.
4. Le delibere concernenti il regolamento organico e il regolamento di amministrazione e contabilità, nonché quelle con cui il Consiglio nazionale del CONI definisce o modifica la dotazione organica del personale o dei dirigenti o il relativo trattamento economico, sono trasmesse per l'approvazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che vi provvede di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione.

**Al fine di sanare ogni pregiudizio che potrebbe derivare ai lavoratori esclusi dal processo selettivo e alla funzionalità del CONI la CISL ritiene quindi indispensabile che:**

- in considerazione del fatto che l'assegnazione da Sport e Salute S.p.A. degli attuali dipendenti avvalsi non è frutto di uno studio improntato all'esigenza di preservare l'autonomia del CONI,

attraverso la stima di processi o attività dell'Ente pubblico CONI nelle diverse funzioni organizzative indispensabili a salvaguardarne la funzionalità e la piena operatività a livello centrale (a titolo di esempio : nell'area delle Risorse Umane, dei Sistemi informativi, della finanza, dei processi "core" dell'amministrazione) così come nel territorio, è fondamentale incrementare la dotazione organica attuale del CONI, di almeno ulteriori 100 unità, avviando con lo stesso Ente un confronto al riguardo per garantire la funzionalità della stessa amministrazione sul territorio, funzionalità che l'attuale dotazione non garantisce;

- sia precisato che le 10 unità di dotazione organica dirigenziale, che attualmente il decreto legge individua di tipo "non generale", possano essere invece sia di prima sia di seconda fascia, secondo gli atti organizzativi e il regolamento organico definiti dal CONI, al fine di garantire una adeguata articolazione delle responsabilità a presidio delle aree dirigenziali da implementare;
- La dotazione organica deve essere costituita inizialmente garantendo il massimo riassorbimento delle unità di personale già dipendenti a tempo indeterminato da amministrazioni pubbliche e transitate alle dipendenze di Sport e Salute S.p.A., che alla data di entrata in vigore del decreto siano state avulse al CONI, ovvero abbiano continuato a concorrere ai servizi per lo svolgimento delle attività strumentali ed esecutive necessari per il funzionamento del CONI;
- Le unità di personale necessarie ad integrare la dotazione organica prevista attualmente dal decreto dovrebbero essere reclutate mediante il ricorso a procedure selettive riservate a coloro che sono stati assunti da Sport e Salute S.p.A., nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che alla data di entrata in vigore del decreto siano stati avvansi al CONI ovvero abbiano continuato a concorrere ai servizi per lo svolgimento delle attività strumentali ed esecutive necessari per il funzionamento del CONI;
- la tabella di corrispondenza del personale di Sport e Salute S.p.A. col ruolo personale CONI (CCNL enti pubblici non economici) da adottare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità di governo competente in materia di sport, adottato su proposta del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, deve essere definita ad esito del confronto con le Organizzazioni sindacali rappresentative in Sport e Salute al fine di evitare ogni possibile pregiudizio in fase di inquadramento alle lavoratrici e ai lavoratori. Ciò anche in relazione al permanere di numerosi problemi applicativi legati all'attuale ordinamento professionale del personale di Sport e salute medesimo (ad esempio: elevato addensamento del personale da inquadrare nelle fasce apicali di ciascuna area), nonché del fatto che lo stesso ordinamento professionale del personale del comparto delle funzioni centrali in cui il personale si trova a confluire è in corso di revisione, non avendo modificato ad oggi il CCNL del comparto delle funzioni centrali il sistema di classificazione attualmente vigente per il personale dell'ex comparto degli Enti Pubblici Non Economici.

**Soltanto col ricorso ai citati riassorbimento e procedure selettive si potrà rispettare la "Clausola di neutralità finanziaria" (dal decreto non derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che alla sua attuazione si provveda con le risorse finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente), eliminando l'obbligo di reclutamento con ricorso all'accesso dall'esterno.**

Va evidenziato, infine, come nella vigente disciplina contrattuale del Comparto delle funzioni centrali e degli Enti Pubblici Non Economici non esistono disposizioni specifiche espressamente finalizzate alla disciplina della costituzione del fondo per il trattamento economico accessorio del personale non dirigente negli enti di nuova istituzione, con le conseguenti difficoltà di corretta quantificazione dello stesso, per la mancanza “assoluta”, di riferimenti “storici”.

A tale riguardo la CISL ritiene utile che il Decreto legge disponesse l’esigenza, nell’ambito delle risorse destinate al finanziamento del Coni, di prevedere la vincolata destinazione di risorse utili alla costituzione dei fondi risorse decentrate per il finanziamento dei trattamenti economici accessori sulla base dell’Orientamento applicativo 215\_EPNE dell’A.Ra.N. (l’Agenzia per la Rappresentanza Negoziabile delle pubbliche amministrazioni), in cui si dispone che ai fini della quantificazione delle risorse, l’ente possa procedere ad un confronto di un insieme di enti di equivalente livello organizzativo, come consistenza di personale, ricavando, dalla analisi dei fondi degli stessi enti, un valore medio unitario delle risorse che compongono il relativo finanziamento, avendo cura di distinguere tra risorse certe e stabili nel loro ammontare e risorse variabili, che il CONI potrà ulteriormente incrementare per adeguare il Fondo alle proprie scelte organizzative e gestionali, in base alla propria capacità di bilanci.